



	<b>Responsabilità Civile</b>
	<b>Medico Specialista Chirurgia Plastica e Ricostruttiva</b>
<b>Il Consulente dei Professionisti</b>	<b>Libero Professionista</b>
	<b>Compagnia - Straniera</b>

<b>Rischio</b>	<b>Chirurgia Generale (Atti invasivi ed Interventi chirurgici) Senza Chirurgia Estetica</b>		
	<b>Massimale</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>
<b>Durata - Anni 1</b>	<b>€ 11.159,00</b>	<b>€ 14.526,00</b>	<b>€ 18.517,00</b>
<b>Retroattività</b>	<b>2 Anni</b>	<b>2 Anni</b>	<b>2 Anni</b>
<b>Sconto 30%</b>	<b>Senza retroattività</b>	<b>Senza retroattività</b>	<b>Senza retroattività</b>
<b>Note</b>	<b>5 Anni di Retroattività (+30% del Premio )</b>	<b>5 Anni di Retroattività (+30% del Premio )</b>	<b>5 Anni di Retroattività (+30% del Premio )</b>

<b>Principali Garanzie</b>
<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel Modulo di Proposta e riportata nella Scheda di Polizza, sempreché l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e che risulti in regola con il versamento del premio nei termini dovuti.</p> <p>La Società risponde:</p> <p>a. dei Danni cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'attività professionale predetta;</p> <p>b. delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto - non facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale - a cui l'Assicurato presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi;</p> <p>c. delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.</p> <p><b>D •Nessuno Scoperto e Franchigia ;</b></p>

<b>Principali Esclusioni</b>
<p>Essendo l'assicurazione prestata nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata nella presente Polizza, sono esclusi :</p> <p>1. i sinistri derivanti da Richieste di Risarcimento notificate all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, e da lui denunciati alla Società denunciati alla Società in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, salvo la tolleranza di 15 (quindici) giorni di cui all'articolo relativo agli Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro;</p> <p>2. i sinistri relativi a fatti dannosi accaduti prima dell'inizio del Periodo di Retroattività stabilito nella Scheda di Polizza.</p> <p>Sono escluse dall'assicurazione le Richieste di Risarcimento:</p> <p>3. conseguenti a Fatti Noti all'Assicurato prima della data di inizio della Polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;</p> <p>4. in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l'Assicurato abbia posto termine all'attività professionale con conseguente cancellazione dall'Albo Professionale, oppure dopo che per qualunque motivo l'Assicurato venga sospeso o radiato dall'Albo Professionale o licenziato per giusta causa.</p>

**N.B. Il presente riepilogo è una sintesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle Condizioni Contrattuali che fanno fede per qualsiasi precisazione.**